

difficoltà e non potessero accordarsi, informeranno ambedue le parti sinceramente e realmente, affinché con gli buoni uffizj degli ambasciatori della maestà cesarea e britannica e degli stati generali d' Olanda presenti alla felice Porta si definisca amichevolmente; e per qual si sia altra differenza di confine non si verrà ad alcuna ostilità, nè s' intorbiderà la quiete delli sudditi, nè s' intenderà alterar la buona pace coll' eccelso impero.

IX.

• Li schiavi pubblici, che in tempo della guerra sono stati presi da ambe le parti e posti in pubbliche carceri, in considerazione di questa santa pace, trovandosi in speranza di libertà, e non essendo convenevole alla pietà e nobile costume degl' imperadori, che questi restino tra le miserie, siano tutti li schiavi pubblici d' ambe le parti totalmente liberati sessantun giorno dopo la segnatura di quest' istromento e sin che arriverà il tempo della loro liberazione, li plenipotenziarj d' ambe le parti usino ogni diligenza, acciocchè in questo mentre siano ben trattati.

X.

• In conformità del contenuto delli sublimi comandamenti concessi alla nazione Franca (1) nel tempo delli passati sultani possino questi esercitare il loro solito rito, ove tengono le loro chiese e monasterj, e quelle parti delle medesime, che avessero bisogno d' esser risarcite, facendole con imperiale comandamento a misura di quello permette la giustizia, nessuno possa impedirli di ripararle, ne con pretesione di danaro o altro pretesto contro la giustizia ed eccelse capitolazioni molestarli; e che possano questi andare e venire in Gerusalemme alla visita di quei santi luoghi, senza che da veruno sia loro opposto.

(1) Per *Franchi*, come ognuno sa, i turchi intendono gli europei di qualsivoglia nazione.